

D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0377/Pres. (¹)

Legge regionale n. 20/1973, articolo 1 e legge regionale n. 15/1996, articolo 14 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli Enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche. Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale

VISTO l'*articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20*, come modificato dall'*articolo 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13*, che autorizza l'Amministrazione regionale a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro consorzi legittimamente sostengono, anche con proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza;

VISTO l'*articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15*, così come modificato dall'*articolo 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9*, che autorizza l'Amministrazione regionale a rimborsare, con le modalità e con i limiti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20*, agli Enti locali territoriali e ai loro consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della località nella grafia ufficiale;

VISTO l'*articolo 1, comma 10, della citata legge regionale 3 luglio 2000, n. 13*, che dispone la conformità della segnaletica bilingue prevista dall'*articolo 1, primo comma della legge regionale n. 20/1973* e successive modificazioni, e dall'*articolo 14 della legge regionale n. 15/1996*, e successive modificazioni, a quanto disposto dalla *legge 5 luglio 1995, n. 308*, nonché dalle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*, in particolare mediante aggiunta del nome delle località in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con i medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'*articolo 78 del D.P.R. n. 495/1992*, e dispone altresì, per i nomi delle località in lingua friulana, la scrittura nella grafia ufficiale, in conformità agli *articoli 13 e 14 della legge regionale n. 15/1996*, come modificati, rispettivamente, dall'*articolo 124, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13*, e dall'*articolo 57, comma 1, della legge regionale n. 9/1999*, e che la grafia dei toponimi friulani è soggetta al preventivo parere dell'Osservatorio della lingua e della cultura friulana;

CONSIDERATO che le citate leggi regionali non contengono una dettagliata normativa per l'attuazione dei suddetti interventi;

¹ Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2000, n. 49.

RITENUTA pertanto necessaria la definizione delle modalità e dei criteri di riparto per la concessione del beneficio a favore degli Enti locali territoriali e loro consorzi a fronte delle spese che essi affrontano per le esigenze delle minoranze linguistiche;

VISTO l'*articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7*;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SENTITO il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente sul testo proposto, nella seduta del 27 luglio 2000;

SU CONFORME Delib.G.R. 27 luglio 2000, n. 2246 così come modificata dalla Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3035;

Decreta

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità ed i criteri per la concessione, agli Enti locali territoriali e loro Consorzi, del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, di cui all'*articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20* e all'*articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15* e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche di cui all'*articolo 1 della legge regionale n. 20/1973* e all'*articolo 14 della legge regionale n. 15/1996* e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1

1. Il contributo previsto dall'*articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20*, come modificato dall'*articolo 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13*, è concesso agli Enti locali territoriali e loro consorzi a titolo di rimborso delle spese che gli Enti medesimi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.

2. Il contributo previsto dall'*articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15*, così come modificato dall'*articolo 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9*, è concesso, con le modalità e i limiti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20*, agli Enti locali territoriali e ai loro consorzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della località nella grafia ufficiale.

3. Le spese per la segnaletica bilingue prevista dall'*articolo 1, della legge regionale n. 20/1973*, e dall'*articolo 14 della legge regionale n. 15/1996*, deve essere conforme a quanto indicato dall'*articolo 1, comma 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13*.

Articolo 2

1. Il contributo viene assegnato agli Enti indicati dall'articolo 1, su presentazione di apposita domanda di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, da inoltrare entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale competente per disposizione di legge.

2. La domanda di rimborso deve essere corredata della seguente documentazione:

a) breve relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare;

b) preventivo sommario delle spese che si ritiene di dover sostenere durante l'anno di competenza per far fronte alle esigenze di cui alla *legge regionale n. 20/1973* e alla *legge regionale n. 15/1996* e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

1. Il contributo è assegnato nella misura massima prevista dalla legge, pari al 75 per cento della spesa sostenuta.

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la misura del contributo, da concedere a ciascun beneficiario, verrà ridotta proporzionalmente tra tutti gli Enti che abbiano presentato domanda.

Articolo 4

1. L'ammontare del contributo è determinato ed impegnato entro la fine dell'esercizio in cui è stata presentata istanza.

Articolo 5

1. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che, ai sensi dell'*articolo 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7*, dovrà essere inviata dal legale rappresentante dell'Ente alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 avviene su presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

Articolo 6

1. Per l'anno 2000 il termine di presentazione delle istanze di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.